

LOMBARDIA SENTENZA 16 31/01/2018  
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE  
LOMBARDIA SENTENZA 16 2018 PENSIONI 31/01/2018

Sent. 16/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Nella persona del giudice monocratico d.ssa Luisa Motolese

**Ha pronunciato la seguente**

## **SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 228801/C del registro di Segreteria, proposto da R. P., nato a Brescia Omissis e residente a Torbole Casaglia (Bs) in via Pasubio, n.26, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Mazzocchi e con quest' ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio legale Mazzocchi sito in Brescia, via Gramsci, n.30;

## **RICORRENTE**

contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede di Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Peco ;

## **RESISTENTE**

Udita, nella pubblica udienza del 14/12/2017, l'avvocato Aldo Mazzocchi per il ricorrente e l'avvocato Giulio Peco per l'INPS, che hanno confermato le rispettive conclusioni.

## **FATTO**

Il R. P., ex appartenente all'Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l'INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 1 gennaio 2017 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l'amministrazione. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 4 dicembre 2017 con la quale l'avvocato difensore ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge. La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

## DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio l'1.01.2017. L'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Milano gli ha conferito la pensione ordinaria diretta, calcolata con il sistema misto. Il ricorrente lamenta che l'INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 1.01.2017 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall'amministrazione. L'INPS, nella memoria di costituzione e difensiva ha replicato che l'anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l'infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l'interessato possedeva un'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 23 giorni). La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che "per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo". Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all'art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 1 gennaio 2017. Nel provvedimento di liquidazione, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte. A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell'INPS, che il calcolo dell'anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l'anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all'art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l'arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l'art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l'esito sarebbe lo stesso. Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste. Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che "per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto". Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell'anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l'esito di tale calcolo è sicuramente rilevante "ai fini [...] della misura della prestazione". Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L'intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, arrotondamenti dell'anzianità contributiva basati sulle frazioni di anno. Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l'INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che "dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91". La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore". L'orientamento assunto dall'INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all'analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest'ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. ( in questi termini v. sentenza n.93/2014 della Sezione Giurisdizionale Sardegna).In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano l'arrotondamento dell'anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell'INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento , in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 23). Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l'accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2017. Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi. Considerata la peculiarità della questione trattata le spese di giudizio si intendono compensate.

### **PQM**

La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Lombardia - come sopra rappresentata

### **ACCOGLIE**

il ricorso proposto da R. P. e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2017. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Spese compensate

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Il Giudice unico

**Depositata in Segreteria il 31.1.2018**